



OMISSIS

22 sett. 2015

Prot. N. 255

**OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE DEI COMUNI DELLA ZONA LIVORNESE EX ART.30 DEL TUEL – APPROVAZIONE.**

OGGIA

11/11/2015

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO**

che fin dal 2005 i Comuni della zona-distretto Livornese, Livorno, Collesalveti e Capraia Isola, gestiscono in forma associata, mediante convenzione sottoscritta ai sensi dell'art.30 del TUEL e dal ultimo rinnovata per il triennio 2013-2015, le funzioni e i servizi di assistenza sociale territoriale di cui sono titolari;

### **VISTI:**

il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare la disciplina delle forme associative tra enti locali mediante Convenzione, di cui all'art. 30;

Il D.L. 31/05/2010 n.78, come convertito con modificazioni dalla L.30/07/2011 n.122, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui quelle inerenti l'organizzazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, e le relative modalità di esercizio, di cui all'art.14 c.28;

La vigente normativa nazionale in materia di integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento al D.P.C.M del 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di integrazione socio sanitaria" ed al D.P.C.M. del 29/11/2001 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza socio-sanitaria, come da ultimo modificato dal D.P.C.M 28/11/2003 e 23/04/2008;

La LR n. 68 del 27 dicembre 2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", con particolare riferimento alle disposizioni di cui al capo IV , concernenti l'esercizio associato di funzioni fondamentali;

La L.R. 14 febbraio 2005 n. 41, ad oggetto il sistema integrato di servizi e interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, come da ultimo modificata dalla LR n.45/2014;

La LR 14 febbraio 2005 n. 40, "disciplina dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale", come da ultimo modificata dalle L.R. n.44/2014, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria in ambito zonale di cui all'art. 70 bis;

La LR n.28 del 16/03/2015, recante disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del SSR;

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 16/07/2012, ad oggetto il rinnovo della convenzione disciplinante la gestione associata degli interventi e servizi di assistenza sociale dei Comuni della zona livornese mediante delega al Comune Capofila di Livorno per il triennio 2013-2015;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n.223/2014, con la quale il Consiglio Comunale prende atto dello scioglimento e messa in liquidazione volontari del Consorzio SdS della zona livornese di cui alla citata Deliberazione Assemblea dei Soci 28 ottobre 2014 n.4, riservandosi di approvare gli atti di regolazione della successione nelle relative funzioni, tra cui quelle di assistenza sociale a rilevanza sanitaria di competenza comunale,

**CONSIDERATO** che la Convenzione disciplinante l'esercizio associato approvata con la sopra citata Deliberazione Consiliare n. 121/2012, sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del TUEL ed in coerenza con la LR 68/2011 e con la legislazione regionale di settore in data 12 ottobre 2012, è giunta a scadenza naturale;

**CONSIDERATO** che in forza dell'art. 56 della citata L.R. n.68/2011, che prevede che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni in materia di servizi sociali sia disciplinato dalla legislazione regionale di settore,

**CONSIDERATO** che l'art.33 della L.R. n.41/2005 disciplinante il sistema di interventi e servizi sociali individua la zona-distretto quale ambito territoriale ottimale per l'integrazione socio-sanitaria, nonché per l'esercizio coordinato della funzione fondamentale sociale dei Comuni e per la gestione associata del relativo sistema locale d'offerta;

**CONSIDERATO** che l'art. 36 bis della sopra-citata L.R. n.41/2005 prevede che i Comuni assicurino l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale mediante Unione o Convenzione e che la programmazione regionale incentivi il medesimo esercizio associato riservando alla stessa incentivazione quote di risorse del Fondo Sociale Regionale;

**CONSIDERATO** che in forza dell'art. 54 c.2 della LR n.68/2011, il Comune di Capraia Isola, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ed in deroga alle disposizioni generali della stessa legge, non è obbligato a partecipare all'aggregazione di Comuni nella dimensione territoriale adeguata di cui al comma 1 del medesimo articolo;

**VISTA** la bozza di Convenzione disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei Comuni della Zona Livornese, come elaborata dal competente Settore Politiche sociali ai fini del rinnovo del rapporto associativo in scadenza e della contestuale e necessaria armonizzazione dell'articolato con le sopravvenute modifiche della legislazione regionale di settore, ed allegata alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Sub. Allegato 2);

**CONSIDERATO** che il proposto rinnovo della Convenzione associativa rappresenta l'ultimo degli atti di consolidamento della partnership interistituzionale che si rendono necessari ai fini della strutturazione del nuovo sistema di governance della rete di assistenza zonale, così come prefigurato in funzione dello scioglimento e del completo superamento del consorzio SdS locale in attuazione degli obiettivi del DUP;

**CONSIDERATO** inoltre che l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di programmazione e realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di assistenza sociale nell'ambito zonale di riferimento è condizione per promuovere l'esigibilità di livelli di assistenza appropriati, uniformi ed omogenei sul territorio dei comuni interessati unitamente alla sostenibilità del relativo sistema d'offerta, in funzione dell'estensione dei diritti di cittadinanza sociale della comunità territoriale locale;

**RITENUTO** pertanto necessario continuare a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali di assistenza sociale e la gestione delle relative attività in forma associata, promuovendone il governo unitario e la più alta integrazione con gli interventi e le attività socio-sanitarie e sanitarie territoriali di competenza del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dalla bozza di Convenzione allegata e parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2003 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

## **DELIBERA**

1. Di dare continuità all'esercizio in forma associata delle funzioni di assistenza sociale dei Comuni dell'ambito territoriale della Zona-distretto livornese (livorno, Collesalveti e Capraia-Isola) procedendo al rinnovo della Convenzione disciplinante il rapporto associativo ai sensi dell'art. 30 del TUEL;

2. Di approvare, per le finalità di cui al punto 1 del dispositivo, la Convenzione disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei Comuni della zona Livornese per il triennio 2016-2018, come allegata e parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Sub. Allegato 2);
3. Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio telematico per la durata di 15 giorni, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del Regolamento relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti e ai documenti approvato con Deliberazione del C.C. n.14 del 25/02/1994 e del Disciplinare per la gestione dell'Albo pretorio on line approvato con Deliberazione G.C. n.10/2012.

22 SETTEMBRE 2015

---

La Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati    n. 33
- Componenti presenti    n. 27 (Amato, Barbieri, Bastone, Batini, Bini, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Sarais, Simoncini e Valiani)
- Componenti votanti    n. 22 (Amato, Barbieri, Bastone, Bini, Cannito, Caruso, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, La Fauci, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Sarais, Simoncini)
- Voti favorevoli    n. 22 (Amato, Barbieri, Bastone, Bini, Cannito, Caruso, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, La Fauci, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Sarais, Simoncini)
- Astenuti            n. 1    (Cepparello)

Il Sindaco Nogarin e i consiglieri Batini, Grillotti e Valiani non hanno espresso alcuna opzione di voto.

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dalla Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

22 SETTEMBRE 2015

---

La Presidente propone – ai sensi dell'art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati    n. 33
- Componenti presenti    n. 25 (Amato, Barbieri, Bastone, Bini, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, La Fauci, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Sarais, Simoncini e Valiani)
- Componenti votanti    n. 20 (Amato, Barbieri, Bastone, Bini, Caruso, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, La Fauci, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Pecoretti, Rossi, Sarais, Simoncini)
- Voti favorevoli    n. 20 (Amato, Barbieri, Bastone, Bini, Caruso, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, La Fauci, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Pecoretti, Rossi, Sarais, Simoncini)
- Astenuti    n. 1 (Cepparello)

Il Sindaco Nogarin e i consiglieri Cannito, Raspanti e Valiani non hanno espresso alcuna opzione di voto.

La proposta è accolta.

Allegato 1, parte integrante della Delibera di C.C. n. 255 del  
22-08-2015

Oggetto: RI NUOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO  
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DEI COMUNI DELLA ZONA  
LIVORNESE 28 ART. 30 DEL TUEL. APPROVAZIONE.

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime ☐ non si riscontrano aspetti contrari alla regolarità tecnica  
☒ parere favorevole
- si esprime ☐ parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziionario delegato -  
Responsabile del servizio  
(timbro e firma)

Serie Bassani

Il Dirigente

U. Org. e Servizi Sociali

10/08/2015

La data, 3/8/2015

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime ☐ non si riscontrano aspetti contrari alla regolarità contabile  
☒ parere favorevole
- si esprime ☐ parere sfavorevole con la seguente motivazione

nei limiti degli stanziamenti  
previsti  
nel Bilancio  
2015/17

Il Direttore di Ragioneria  
(timbro e firma)

**IL DIRIGENTE**  
**SERVIZI FINANZIARI**  
**SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI**  
**Dott. Nicola Falleni**

La data, 10/9/15

Allegato 2

D.C. N. 255

del 22.9.2015

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA ZONA LIVORNESE  
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE**

L'anno .....il giorno .....del mese di ....., presso il palazzo municipale del  
Comune di Livorno, in Livorno

**TRA I COMUNI DI**

**Collesalveti**, rappresentato da.....;  
**Capraia-Isola**, rappresentato da.....;  
**Livorno**, rappresentato da.....;

**VISTI E RICHIAMATI**

Il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 30, disciplinante la costituzione di forme associative tra enti locali mediante Convenzione;

Il D.L. 31/05/2010 n.78, come convertito con modificazioni dalla L.30/07/2011 n.122, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui quelle inerenti alla gestione del sistema locale dei servizi sociali, e le relative modalità di esercizio, di cui all'art.14 c.28;

La LR n. 68 del 27 dicembre 2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'esercizio associato di funzioni fondamentali di cui al capo IV della suddetta Legge e all'art. 56, che prevede che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni in materia di servizi sociali sia disciplinato dalla legislazione regionale di settore,

La L.R. 14 febbraio 2005 n. 41, ad oggetto il sistema integrato di servizi e interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, come da ultimo modificata dalla LR n.45/2014, con particolare riferimento all'art.33, che individua la zona-distretto quale ambito territoriale ottimale per l'integrazione socio-sanitaria, per l'esercizio coordinato della funzione fondamentale sociale dei Comuni e per la gestione associata del sistema locale di interventi e servizi sociali, e l'art. 36 bis, che dispone che i Comuni assicurino l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale mediante Unione o Convenzione prevedendo l'incentivazione del medesimo esercizio associato;

La LR 14 febbraio 2005 n. 40, "disciplina del Servizio Sanitario Regionale", come da ultimo modificata dalle L.R. n.44/2014, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria in ambito zonale di cui all'art. 70 bis;

La Convenzione disciplinante la gestione in forma associata delle funzioni di assistenza sociale dei Comuni della zona, come da ultimo rinnovata e sottoscritta per il triennio 2013-2015 in data 15 ottobre 2012 e attualmente giunta a scadenza naturale;

**PREMESSO**

Che fin dal 2005 i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Zona-Distretto-livornese (Livorno, Collesalveti e Capraia Isola), gestiscono in forma associata, mediante convenzione sottoscritta ai sensi dell'art.30 del TUEL e da ultimo rinnovata per il triennio 2013-2015, le funzioni e i servizi di assistenza sociale di cui sono titolari;

Che in forza dell'art. 54 c.2 della LR n.68/2011, il Comune di Capraia Isola, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ed in deroga alle disposizioni generali della stessa legge,



non è obbligato a partecipare all'aggregazione di Comuni nella dimensione territoriale adeguata di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Che l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di programmazione e realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di assistenza sociale nell'ambito zonale di riferimento è condizione per promuovere l'esigibilità di livelli di assistenza appropriati, uniformi ed omogenei sul territorio dei comuni interessati e la sostenibilità del relativo sistema d'offerta in funzione dell'estensione dei diritti di cittadinanza sociale della comunità territoriale locale;

Che è volontà condivisa dai Comuni della Zona-Distretto Livornese continuare a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali di assistenza sociale e la gestione delle relative attività in forma associata, promuovendone il governo unitario e la più alta integrazione con gli interventi e le attività socio-sanitarie e sanitarie territoriali di competenza del Servizio Sanitario Regionale,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - FINALITA'**

1. I Comuni di Livorno, Collesalveti e Capraia Isola (d'ora in poi Comuni firmatari) stipulano la presente convenzione al fine di promuovere il consolidamento, lo sviluppo e la sostenibilità del sistema locale di interventi e servizi sociali e l'omogeneità, uniformità e appropriatezza dei relativi livelli di assistenza e cittadinanza sociale nell'ambito territoriale della Zona-distretto livornese di cui alla LR. 40/2005.
2. Per il conseguimento della finalità generale di cui al comma 1 costituiscono finalità specifiche della presente Convenzione:
  - La rispondenza della programmazione degli obiettivi di servizio ai bisogni del territorio;
  - La piena integrazione organizzativa del sistema d'offerta dei servizi e interventi sociali di competenza dei Comuni firmatari e l'esercizio in forma coordinata ed unitaria di tutte le connesse funzioni amministrative;
  - La disciplina unitaria ed equa del sistema di accesso e dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni di assistenza sociale;
  - Il miglioramento degli standard di qualità e appropriatezza dei servizi e delle prestazioni attivabili nell'ambito dei percorsi assistenziali individuali, con particolare riferimento all'omogeneità delle opportunità di accesso, all'uniformità degli standard di qualità dell'offerta e al grado di efficacia delle risposte;
  - la realizzazione di economie di scala e la promozione di soluzioni organizzative e gestionali innovative;
  - Il monitoraggio costante dei risultati degli interventi sotto il profilo dell'outcome e dell'output ed il controllo della relativa spesa.

### **ART. 2 - OGGETTO**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la disciplina dei rapporti che si instaurano tra i Comuni firmatari per l'esercizio in forma associata, nell'ambito territoriale della Zona-Distretto livornese, delle funzioni amministrative relative alla programmazione, organizzazione, e gestione operativa unitaria della totalità degli interventi e servizi di assistenza sociale e sociale a rilevanza sanitaria di cui sono titolari, come puntualmente individuati al successivo art.3.
2. Con riferimento agli interventi e servizi di assistenza sociale e sociale a rilevanza sanitaria di cui al c.1 la presente convenzione disciplina in particolare le modalità di esercizio in forma coordinata, associata ed unitaria delle sotto indicate funzioni:
  - a. Indirizzo, pianificazione strategica e programmazione attuativa pluriennale ed annuale degli obiettivi di servizio, ivi incluse le implicate attività di valutazione, monitoraggio e controllo degli interventi programmati e della relativa spesa;

- b. Organizzazione e Regolazione del sistema locale di produzione e offerta, con particolare riferimento alla definizione dei relativi percorsi assistenziali e dei criteri di accesso e compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni sociali;
- c. Progettazione e Gestione unitaria dei servizi e delle attività di assistenza ed erogazione delle relative prestazioni;

### **ART. 3 – INTERVENTI E SERVIZI OGGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA**

1. I Comuni firmatari assicurano secondo le modalità definite dalla presente convenzione in conformità con la L.R. n.68/2011, l'esercizio coordinato ed associato delle funzioni e la gestione unitaria degli interventi e servizi di assistenza sociale e sociale a rilevanza sanitaria rivolti agli aventi diritto residenti e/o presenti sul territorio dei comuni della Zona di seguito indicati:

#### **A) Interventi e servizi per la tutela dell'infanzia e delle responsabilità familiari:**

- Segretariato sociale (servizio per la prima accoglienza, l'informazione e l'orientamento della domanda);
- Sportelli e Centri informa-giovani;
- Assistenza sociale di base (servizio di counselling e presa in carico professionale mediante la predisposizione, il monitoraggio e la verifica dei Progetti di assistenza personalizzati – PAP-);
- Attuazione dei provvedimenti dell'A.G.M.;
- Servizi di promozione e supporto dell'affidamento familiare di minori (Centro affidi e adozioni);
- Servizi specialistici per lo svolgimento di incontri protetti (spazio neutro);
- Erogazione di buoni-acquisto e contributi economici per la tutela della maternità, della prima infanzia, e della positiva crescita dei minori;
- Assistenza domiciliare sociale a sostegno delle responsabilità familiari dei nuclei in situazione di disagio sociale con minori a carico;
- Assistenza educativa domiciliare per l'integrazione e il supporto delle funzioni genitoriali e la promozione delle competenze educative e di cura;
- Centri di aggregazione a ciclo diurno per minori, adolescenti e giovani;
- Erogazione di stages e servizi educativi di orientamento e pre-formazione professionale per adolescenti a rischio di esclusione sociale e lavorativa;
- Erogazione di contributi di sostegno alle famiglie affidatarie;
- Assistenza socio-educativa in Comunità a dimensione familiare, Case di accoglienza per madri gestanti o con bambino ed altre strutture socio-educative per la tutela dei minori a rischio di trascuratezza e abbandono, pubbliche o private accreditate;
- Gestione di Progetti e interventi previsti dalla programmazione zonale dei firmatari comuni associati riconducibili agli obiettivi di servizio di cui al c.1 lett. A del presente articolo e/o finalizzati alla prevenzione del disagio minorile e all'educazione non formale di adolescenti e giovani.

#### **B) Interventi e servizi per il sostegno della ridotta autonomia di anziani e disabili:**

- Segretariato sociale (servizio per la prima accoglienza, l'informazione e l'orientamento della domanda);
- Assistenza sociale di base (servizio di counselling e presa in carico professionale mediante la predisposizione, il monitoraggio e la verifica dei PAP);
- Telesorveglianza e teleassistenza;
- Erogazione di contributi e/o rimborsi per l'abbattimento di barriere architettoniche nelle civili abitazioni e nei relativi condomini;
- Fornitura di ausili per gli apprendimenti degli alunni disabili;
- Assistenza domiciliare di prossimità;
- Assistenza domiciliare tutelare e/o di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità di cura dei nuclei familiari con disabili a carico;
- Erogazione di contributi e/o Voucher per assistenza personale e/o familiare;
- Servizi di trasporto sociale per la mobilità delle persone disabili;
- Assistenza educativa per l'integrazione scolastica degli alunni disabili con handicap;

- Erogazione di stages di pre-formazione e formazione in situazione con "borsa-lavoro" per il sostegno attivo all'inserimento sociale e lavorativo dei disabili con handicap;
- Assistenza in centri diurni di aggregazione e socializzazione, pubblici e/o privati accreditati;
- Integrazione della retta di frequenza di parte sociale in centri e strutture socio-riabilitative a ciclo diurno, pubbliche e/o private accreditate;
- Assistenza residenziale in strutture di ricovero a prevalente accoglienza alberghiera, pubbliche e/o private accreditate;
- Integrazione della retta di ricovero di parte sociale in RSA, CAP e strutture socio-riabilitative per disabili e non autosufficienti, pubbliche e/o private accreditate;
- Gestione dei Progetti e degli interventi innovativi riconducibili agli obiettivi di servizio di cui al c.1- lett. B del presente articolo previsti dalla programmazione zonale dei firmatari comuni associati.

**C) Interventi e servizi di contrasto delle povertà e alte marginalità sociali delle persone a rischio di esclusione:**

- Segretariato sociale (servizio per la prima accoglienza, l'informazione e l'orientamento della domanda);
- servizi di intermediazione e mediazione linguistico culturale per stranieri di recente immigrazione;
- Assistenza sociale di base (servizio di counselling e presa in carico professionale mediante la predisposizione, il monitoraggio e la verifica del PAP);
- Servizio di mensa sociale per il soddisfacimento dei bisogni non contingibili e urgenti delle persone in condizioni di grave disagio economico;
- Servizi di unità di strada per la riduzione del danno dei soggetti con dipendenze da droghe e/o alcool e/o per la prevenzione dell'abuso di sostanze nei luoghi di intrattenimento giovanile;
- Assistenza economica ad integrazione e sostegno del reddito mediante l'erogazione di contributi, buoni e card ricaricabili per l'acquisto di prodotti alimentari e di uso domestico;
- Assistenza domiciliare a sostegno degli adulti in condizioni di svantaggio e/o alta marginalità sociale;
- Erogazione di stages con borsa-lavoro per il sostegno attivo all'inserimento e/o reinserimento lavorativo di adulti in condizione di svantaggio sociale;
- Laboratori e servizi socio-riabilitativi per detenuti e soggetti a misure alternative alla detenzione;
- Assistenza in centri di accoglienza diurna a bassa soglia per soggetti con dipendenze e/o in situazione di alta marginalità sociale;
- assistenza in strutture di pronta e temporanea accoglienza per persone senza fissa dimora;
- Assistenza residenziale in strutture comunitarie a prevalente accoglienza alberghiera per persone in situazione di svantaggio e marginalità sociale;
- Gestione dei Progetti e degli interventi innovativi riconducibili agli obiettivi di servizio di cui al c.1 lett.C del presente articolo previsti dalla programmazione zonale dei firmatari comuni associati.

2. I servizi e le attività di assistenza di cui al comma 1 rappresentano il nucleo costitutivo del sistema di assistenza sociale del territorio della zona-distretto livornese e le risorse impiegate per coprirne i costi, così come risultanti a consuntivo dell'ultimo esercizio, ne determinano la dotazione finanziaria iniziale;

**ART. 4 - DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata triennale a far data dalla sottoscrizione dell'Atto ed è rinnovabile per un ulteriore ed uguale periodo di tempo, previa adozione di apposito atto dei competenti Consigli Comunali.
2. La presente Convenzione opera in continuità con la convenzione disciplinante la gestione associata degli interventi e servizi sociali della zona livornese da ultimo rinnovata per il triennio 2013-2015.

## **ART. 5 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GESTIONALI MEDIANTE DELEGA**

1. Per le finalità e agli effetti della presente Convenzione, i Comuni firmatari individuano nel Comune Capofila di Livorno l'ente responsabile della gestione unitaria mediante delega dei servizi e attività di assistenza sociale e sociale a rilevanza sanitaria di cui al precedente art.3.
2. Il delegato Comune Capofila di Livorno assicura la gestione unitaria dei servizi e delle attività di assistenza di cui al precedente art.3 mediante la propria competente Unità Organizzativa, cui sono attribuite tutte le relative funzioni e responsabilità gestionali ed ogni competenza istruttoria, decisoria, organizzativa e direttiva riguardante l'attuazione degli obiettivi programmati e la gestione delle connesse attività di produzione e erogazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali, in luogo degli uffici dei singoli comuni.
3. I Comuni firmatari esercitano in forma associata, coordinata e collegiale, con le modalità di cui al successivo art.6, le funzioni istituzionali di indirizzo politico, programmazione, valutazione e controllo del sistema locale di interventi e servizi di assistenza sociale e sociale a rilevanza sanitaria gestiti unitariamente mediante delega.

## **ART. 6 – INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONI DELL' ORGANO COMUNE DI GOVERNO**

1. I Comuni firmatari individuano l'organo comune titolare delle funzioni istituzionali di governo (indirizzo, programmazione e controllo) della gestione associata di cui all'art.5 nella Conferenza Zonale dei Sindaci, come istituita dall'art.34 della L.R. n.41/2005 e costituita dai Sindaci dei singoli comuni della Zona-distretto livornese e/o dagli assessori competenti per materia da questi permanentemente delegati.
2. Competono alla conferenza dei Sindaci, nell'esercizio delle attribuite responsabilità di governo della gestione associata, le funzioni di indirizzo politico, programmazione e controllo del sistema di interventi e servizi di assistenza sociale e sociale e rilevanza sanitaria del territorio della zona livornese, con particolare riferimento allo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali:
  - a. Approvazione del Piano di inclusione sociale zonale (PIZ) di cui all'art.29 della LR n.41/2005, dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni ulteriore atto di pianificazione strategica e programmazione attuativa, pluriennale ed annuale, riguardante gli obiettivi di servizio e le attività gestite in forma associata mediante delega;
  - b. Approvazione del rendiconto annuale della gestione associata;
  - c. Adozione e inoltro ai competenti Consigli Comunali delle proposte di aggiornamento del regolamento unico dei criteri di accesso e compartecipazione al costo dei servizi di assistenza sociale di cui al successivo art. 9;
  - d. Adozione di ogni ulteriore atto di regolazione del sistema di produzione e offerta dei servizi di assistenza sociale zonale, tra cui quelli di definizione dei percorsi assistenziali;
  - e. Approvazione di ogni progetto e o programma d'intervento che comporti nuovi impegni finanziari a carico dei Comuni associati e/o integrazioni e modifiche della programmazione del PIZ;
  - f. Valutazione dell'offerta di servizi e livelli essenziali di assistenza e cittadinanza sociale assicurati ai residenti in zona;
  - g. Valutazione dei risultati delle azioni programmate e del relativo impatto sullo stato di salute della comunità locale;
  - h. Attivazione e condotta dei processi partecipativi della cittadinanza attiva e di concertazione con le parti sociali relativi al sistema di assistenza sociale zonale;
  - i. Approvazione degli atti di indirizzo e orientamento politico inerenti all'offerta di servizi di assistenza sociale di ambito zonale e la relativa gestione;
3. Compete altresì alla Conferenza zonale dei Sindaci promuovere la necessaria integrazione tra le attività di assistenza sociale oggetto della presente convenzione e le attività di assistenza socio-sanitaria e sanitaria territoriale di competenza del SSR, disciplinando, nelle forme e con le modalità disposte dalla LR n.40/2005, i conseguenti rapporti di cooperazione con la A.usl di riferimento per l'esercizio delle funzioni e la gestione delle attività di integrazione socio-

sanitaria dell'ambito territoriale zonale previste dalla Legge e dagli Atti di programmazione regionale;

4. Il Piano di inclusione sociale zonale (PIZ) ed i relativi Piani-programma di aggiornamento annuale corredati dai relativi atti di pianificazione economico-finanziaria pluriennale ed annuale costituiscono il principale strumento di governo dell'esercizio associato e sono Atti fondamentali della Conferenza zonale dei Sindaci.
5. Il PIZ, contenente la pianificazione strategica degli obiettivi di servizio e la connessa programmazione attuativa pluriennale corredata dal relativo Piano economico-finanziario sostituisce ogni diverso atto di programmazione degli interventi e servizi di assistenza sociale dei singoli Comuni firmatari ed è approvato dalla Conferenza zonale dei Sindaci previa acquisizione del preventivo parere obbligatorio dei Consigli Comunali dei Comuni firmatari;

#### **ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELL' ORGANO COMUNE DI GOVERNO**

1. I componenti dell'organo Comune di governo di cui all'art 5 c.1 concorrono alle decisioni inerenti l'esercizio associato, ciascuno con le quote di partecipazione decisionale spettanti in base alle dimensioni demografiche del comune rappresentato, come pre-determinate ed aggiornate periodicamente ai sensi del vigente regolamento della Conferenza zonale dei sindaci e di seguito quantificate per la prima annualità di vigenza della presente convenzione:

| Componenti Conferenza Zonale Sindaci | Popolazione residente<br>al 1/1/2014 | quote di partecipazione<br>decisionale |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Sindaco Comune Livorno               | 160.512                              | 90,29                                  |
| Sindaco Comune Collesalveti          | 16.843                               | 9,47                                   |
| Sindaco Comune Capraia-Isola         | 413                                  | 0,23                                   |
| <b>Totale</b>                        | <b>177.768</b>                       | <b>100</b>                             |

6. Le sedute dell'organo comune di governo di cui all'art.5 c.1 sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti, nonché, obbligatoriamente, il rappresentante del delegato Comune capofila, che lo presiede di diritto;
7. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e la rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale.
8. Le funzioni di assistenza tecnica e giuridico-amministrativa all'organo di governo comune nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 comma 2 sono svolte da un apposito ufficio di staff costituito dal dirigente della struttura organizzativa del comune capofila responsabile della gestione associata o suo delegato e dal personale dipendente provvisto della necessaria esperienza e competenza tecnica assegnatogli allo scopo, organicamente o funzionalmente, dai singoli comuni associati, come nominato dall'organo comune di governo su designazione del medesimo dirigente;
9. Lo staff di assistenza tecnica e giuridico-amministrativa di cui al comma 7 coincide con la struttura di supporto tecnico e giuridico amministrativo della Conferenza zonale dei Sindaci della zona livornese, risponde al suo Presidente nell'espletamento delle medesime funzioni, ed è titolare delle seguenti attribuzioni:
  - a. Segreteria della Presidenza
  - b. Istruttoria degli Atti e delle Deliberazioni di competenza della Conferenza zonale;
  - c. Verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa nel corso delle sedute;
  - d. Controllo, pubblicazione, trasmissione e tenuta degli atti della Conferenza zonale;
  - e. Gestione delle banche-dati e dei flussi informativi, contabili ed extracontabili riguardanti gli interventi e le attività in gestione associata;
  - f. Gestione delle attività di rendicontazione contabile ed extracontabile;

- g. Elaborazione e redazione del PIZ e di ogni altro Atto di programmazione sociale zonale, pluriennale ed annuale;
  - h. Collaborazione alla predisposizione degli Atti di programmazione socio-sanitaria di livello zonale ed aziendale nelle forme e con le modalità previste dalla convenzione per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 70 bis della LR 40/2005 della zona livornese e dal Regolamento di funzionamento della Conferenza aziendale dei Sindaci;
  - i. Supporto alla condotta dei processi partecipativi e di concertazione;
  - j. Espletamento di ogni altro adempimento necessario a garantire la funzionalità dell'organo di governo comune e di ogni altra attività o compito strumentale all'esercizio delle relative funzioni di programmazione zonale;
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, il funzionamento dell'organo di governo comune dell'esercizio associato è disciplinato dal vigente regolamento interno della Conferenza zonale dei sindaci, come approvato dalla stessa Conferenza zonale, con cui coincide, in conformità con le disposizioni legislative regionali vigenti in materia;

#### **ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE DELEGATE FUNZIONI GESTIONALI**

1. L'Unità Organizzativa responsabile della gestione dei servizi del sistema di assistenza sociale dei comuni della zona livornese e di ogni connessa attività strumentale e tecnica di supporto opera presso il delegato Comune capofila, dal quale dipende gerarchicamente secondo il relativo, vigente ordinamento organizzativo, ed è costituita dal personale appartenente all'organico del medesimo Comune capofila, come assegnato alla struttura medesima, nonché dal personale dipendente dagli altri comuni firmatari eventualmente comandato o comunque assegnato funzionalmente alla gestione associata dagli stessi comuni di appartenenza nelle forme previste dalla Legge;
2. Il Dirigente dell'Unità organizzativa di cui al c.1 è nominato e incaricato dal competente Sindaco del delegato Comune capofila, sentito il preventivo parere di tutti i componenti l'organo comune di governo di cui all'art.6, è responsabile della gestione associata ed unitaria dei servizi e delle attività di assistenza di cui al precedente art.3 ed assume la titolarità di ogni relativa competenza istruttoria, decisoria, organizzativa e direttiva in luogo degli uffici dei singoli Comuni firmatari;
3. Per gli effetti di cui al c.2, l'adozione dei provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna inerenti ai servizi e alle attività di assistenza oggetto di gestione associata di cui all'art.3 competono esclusivamente al Dirigente della preposta Unità Organizzativa (d'ora in poi "Dirigente della gestione associata");
4. Nell'esercizio delle funzioni gestionali di cui al comma 2, il Dirigente della gestione associata:
  - a. cura l'elaborazione degli atti soggetti all'approvazione dell'organo comune di governo di cui all'art. 6 avvalendosi della competente struttura di staff ed è responsabile della relativa attuazione;
  - b. gestisce le attività di produzione e erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema di assistenza sociale in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei vincoli del Piano di inclusione sociale zonale e dei relativi Piani-programma di aggiornamento annuale, come approvati dall'organo di governo comune dell'esercizio associato su proposta dello stesso Dirigente.
  - c. Dirige ed organizza il personale assegnatogli per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso il personale comandato e/o comunque assegnato funzionalmente alla gestione associata dai Comuni firmatari di Collesalveti e Capraia-isola;
5. Per il conseguimento delle finalità e gli effetti della Presente Convenzione il Comune di Collesalveti si impegna a mettere a disposizione del delegato Comune capofila, nelle forme e con le modalità di assegnazione funzionale previste dalla Legge, un'unità di personale di Cat.D con adeguata esperienza e competenza tecnica da impiegarsi part-time per il 50% del suo orario di lavoro per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione associata dei servizi e

delle attività di assistenza sociale e per le connesse attività strumentali e di supporto tecnico all'esercizio delle relative funzioni di governo;

6. In deroga alle disposizioni dei precedenti comma e limitatamente all'erogazione di prestazioni economiche e/o assistenziali che rivestano carattere d'emergenza e urgenza, i compiti istruttori e gli adempimenti amministrativi privi di rilevanza esterna possono essere svolti anche mediante gli Uffici dei singoli Comuni, che in tal caso operano rispondendo direttamente e unicamente al Dirigente della gestione associata;

#### **ART. 9 - DISCIPLINA UNITARIA DEL SISTEMA DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE**

1. I criteri e le modalità di accesso e compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi oggetto di gestione associata di cui all'art.3 della presente Convenzione sono disciplinati in modo omogeneo ed unitario dall'apposito Regolamento Unico di Zona, così come allegato e parte integrante e sostanziale della convenzione costitutiva del presente esercizio associato e successivamente aggiornato in sede di rinnovo del medesimo atto associativo;
2. Le modifica, le integrazioni e gli aggiornamenti del Regolamento Unico di cui al c. 1 sono approvate dall'organo comune di governo di cui al precedente art. 6 previa acquisizione del preventivo parere obbligatorio dei Consigli Comunali dei singoli Comuni firmatari competenti per l'adozione e sono soggette alla ratifica degli stessi Consigli Comunali in sede di rinnovo dell'Atto associativo;
3. I cittadini ammessi a fruire delle prestazioni socio-assistenziali di cui all'art. 3 partecipano al costo delle stesse commisuratamente alla propria capacità contributiva, come valutata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.lgs n.159/2013 e successivi provvedimenti attuativi risultante dalla relativa DSU;
4. La situazione economica dell'utente risultante dall'ISEE concorre alla valutazione della condizione di bisogno dell'utente unitamente agli ulteriori criteri di valutazione professionale e costituisce criterio per la valutazione delle priorità d'accesso ai servizi e agli interventi di assistenza sociale di cui all'art.3 della presente Convenzione;
5. L'entità delle rette di compartecipazione economica, delle soglie di agevolazione e delle eventuali soglie di accesso ai servizi oggetto di gestione associata di cui all'art.3, sono determinate e aggiornate nel dettaglio, in attuazione del Regolamento Unico di cui al c.1, dal delegato Comune capofila di Livorno su proposta del Dirigente della gestione associata preventivamente approvata dell'Organo di Governo Comune di cui all'art.6, tenendo conto dei costi effettivi dei servizi erogati;
6. Gli introiti derivanti dal concorso degli utenti alla copertura dei costi delle prestazioni di assistenza sociale di cui all'art. 3 costituiscono quota-parte delle risorse finanziarie rese disponibili dai comuni di residenza anagrafica dei medesimi cittadini-utenti e concorrono alla determinazione delle quote associative poste a carico degli stessi Comuni firmatari, di cui all'art. 11;

#### **ART.10 – ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE DI BASE E COORDINATORE SOCIALE UNICO**

1. Il Servizio sociale di base dei Comuni firmatari è unico, è responsabile dell'accesso informato e consapevole al sistema di assistenza zonale e dell'appropriatezza dei relativi percorsi assistenziali ed assicura l'erogazione delle seguenti prestazioni di assistenza di base:
  - Segretariato sociale per la prima accoglienza e l'orientamento della domanda;
  - Presa in carico dei cittadini-utenti in condizione di disagio, subordinatamente alla preventiva valutazione del bisogno e mediante la predisposizione e il monitoraggio del conseguente progetto personalizzato di assistenza (PAP);

- Pronto intervento nelle situazioni di bisogno che rivestono carattere di emergenza e urgenza;
2. I presidi del Distretto socio-sanitario (Centri socio-sanitari) costituiscono il punto unico di accesso alle prestazioni di assistenza sociale di base di cui al c.1 e sono diffusi e distribuiti in modo omogeneo e proporzionato alle dimensioni demografiche sul territorio di tutti i Comuni firmatari in funzione della migliore accessibilità da parte della generalità dell'utenza;
  3. Al fine di promuovere la regolazione dell'accesso e assicurare l'attivazione di percorsi assistenziali omogenei, appropriati e sostenibili, i Comuni firmatari assicurano il coordinamento operativo e professionale unitario delle attività di assistenza sociale di base della Zona-Distretto mediante il Coordinatore sociale unico individuato nell'organico del delegato Comune Capofila della gestione associata ed incaricato dal Dirigente della responsabile Unità Organizzativa.
  4. L'attività di presa in carico è organizzata per aree di intervento omogenee e corrispondenti ai diversi percorsi assistenziali, in relazione alla tipologia di bisogno/rischio sociale dell'utenza:
    - Contrasto povertà (rischio di esclusione sociale),
    - Tutela dei minori (rischio di trascuratezza e abbandono),
    - Integrazione sociale della disabilità e della ridotta autonomia (rischio di dipendenza e non autosufficienza),
    - Sostegno della popolazione anziana (rischio di isolamento e non autosufficienza).
  5. Le funzioni del Coordinatore sociale di zona-Distretto di cui all'art. 37 della LR n.41/2005 sono assolve dal Dirigente della gestione associata o suo delegato;

#### **ART. 11 - RAPPORTI FINANZIARI E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE**

1. I Comuni firmatari concorrono a finanziare il sistema di interventi e servizi di assistenza sociale e sociale a rilevanza sanitaria oggetto della presente convenzione mediante:
  - a. la totalità delle risorse derivanti dal Fondo Sociale Regionale Ordinario destinato alla Zona, come alimentato dal Fondo Nazionale Politiche Sociali e dal Fondo regionale di assistenza sociale;
  - b. i contributi statali e regionali correlati e vincolati derivanti dai medesimi Fondi o comunque finalizzati alla realizzazione di progetti e interventi previsti dalla programmazione sociale zonale;
  - c. i proventi derivanti dalla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni e dei servizi di assistenza sociale e sociale a rilevanza sanitaria oggetto della presente convenzione;
  - d. gli eventuali contributi regionali incentivanti la gestione in forma associata assegnati alla Zona ai sensi dell'art.36 bis LR 41/2005;
  - e. Le quote associative derivanti da risorse proprie dei bilanci dei singoli Comuni firmatari, così come poste a carico e destinate dagli stessi Comuni alla copertura dei costi imputabili alla gestione associata oggetto della presente convenzione;
2. Le quote associative di cui al c.1 lett. e sono determinate annualmente sulla base delle risorse complessivamente impiegate a pre-consuntivo e del fabbisogno zonale per l'esercizio successivo a quello in corso risultanti dagli atti di programmazione degli interventi e dei servizi oggetto di gestione associata di cui all'art.6 c.2 lett.a, e sono ripartite e poste a carico dei singoli Comuni tenendo conto dei seguenti criteri e proporzionalmente ai relativi parametri:
  - a. rispettive dimensioni demografiche, così come risultanti dalla percentuale di residenti (tot.residenti per comune / tot. popolazione residente in zona \* 100);
  - b. effettivi consumi della popolazione, così come condizionati dall'indice di rischio sociale relativo ad ogni singolo territorio comunale ed indicati dalla percentuale di assorbimento della spesa per comune risultante dal pre-consuntivo della gestione associata relativo all'esercizio precedente a quello di riferimento (parametro correttivo);



3. I proventi derivanti dalla compartecipazione degli utenti residenti nei singoli Comuni e le risorse destinate a coprire i costi imputabili al personale dipendente eventualmente comandato o comunque assegnato alla gestione associata dai medesimi Comuni concorrono alla quantificazione della quota associativa resa disponibile da ciascun Comune;
4. Gli importi delle quote associative a carico dei singoli Comuni sono approvati dall'organo di governo Comune di cui all'art.6, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, in sede di aggiornamento annuale del PIZ;
5. Ai fini della determinazione delle quote associative il Piano-programma di aggiornamento annuale del PIZ, corredato dal Piano economico-finanziario della gestione associata per l'esercizio successivo a quello in corso, dal pre-consuntivo della precedente gestione associata e dalla relativa relazione illustrativa, è predisposto ed inoltrato all'organo di governo Comune dal competente Direttore della gestione associata entro e non oltre il suddetto termine del 30 novembre e prevede ed indica chiaramente l'importo delle quote associative di competenza di ciascun Comune;
6. Una volta adottato dall'organo di governo Comune, il Piano-programma di cui al c. 4 è trasmesso ai singoli Comuni firmatari per gli adempimenti connessi alla formazione dei rispettivi Bilanci di previsione;

#### **ART. 12 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE**

1. All'inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque entro e non oltre il 31 marzo, i Comuni deleganti di Collesalveti e Capraia-Isola trasferiscono al delegato Comune Capofila di Livorno la quota associativa dovuta a copertura dei costi della gestione associata per l'esercizio in corso al netto della quota-parte di risorse destinata a coprire la spesa imputabile al personale dipendente eventualmente comandato o comunque assegnato alla gestione associata;
2. I comuni Deleganti di Collesalveti e Capraia Isola si impegnano e provvedono a liquidare al delegato Comune Capofila di Livorno le risorse dovute e trasferite a titolo di quota associativa di cui al c. 1 con le seguenti modalità:
  - Il 70% all'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro e non oltre il 31 marzo;
  - Il restante 30% di norma contestualmente alle operazioni di ri-equilibrio di bilancio dei Comuni firmatari (31 luglio) e comunque entro e non oltre il 30 settembre;

#### **ART. 13 - RECESSO**

1. I singoli Comuni firmatari hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione con preavviso notificato con anticipo di almeno 3 mesi dal quale risultino le motivazioni sottese alla decisione, nei seguenti casi:
  - a. Comprovate e reiterate o gravi inadempienze e inosservanze degli obblighi e degli impegni assunti da parte di uno o più degli altri firmatari;
  - b. Modifiche della zonizzazione di cui alla LR 40/2005;
  - c. Ragioni di rilevante interesse pubblico;
2. Il recesso del Delegato Comune capofila di Livorno comporta il venir meno dell'esercizio associato e lo scioglimento del vincolo associativo di cui alla presente Convenzione secondo le modalità di cui al successivo art. 14;
3. In caso di recesso di un Comune diverso dal Delegato Comune Capofila dalla presente convenzione è facoltà dei Comuni non recedenti decidere se dare continuità all'esercizio associato o procedere allo scioglimento consensuale del vincolo associativo di cui all'art. 14;

4. Qualora in caso in caso di recesso di un Comune diverso dal capofila non si proceda allo scioglimento consensuale del vincolo associativo, gli enti firmatari provvedono nei tre mesi successivi al pre-avviso di cui al comma 1 a regolare le modalità di successione e subentro nei rapporti giuridici ed economico finanziari facenti capo all'ente recedente;
5. Fino all'approvazione dell'atto di regolazione di cui al c.4 l'ente recedente rimane comunque obbligato per gli impegni assunti per la gestione ordinaria degli interventi e servizi oggetto della presente Convenzione, oltre che per la corresponsione del 30% della propria quota residua di partecipazione ad eventuali spese pluriennali in corso di ammortamento;
6. L'atto di regolazione di cui al comma 4 è approvato dalla Conferenza zonale dei Sindaci previa acquisizione del parere obbligatorio dei Consigli Comunali degli enti firmatari;

#### **ART. 14 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO**

1. Per l'eventuale scioglimento consensuale del vincolo associativo e la conseguente risoluzione della presente Convenzione prima della scadenza naturale, e comunque in caso di recesso unilaterale del Comune capofila, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 c.8 della L.R. n.68/2011 ai fini della preliminarmente disciplina degli effetti finanziari dello scioglimento e delle modalità di successione e subentro dei singoli Comuni nei conseguenti rapporti attivi e passivi;
2. La risoluzione del vincolo associativo ha effetto successivamente all'approvazione degli Atti disciplinanti gli effetti dello scioglimento e le modalità di successione e subentro nei conseguenti rapporti attivi e passivi da parte dei Consigli Comunali degli enti firmatari;

#### **ART. 15 CONTROVERSIE**

1. Ciascuno dei Comuni firmatari può rilevare eventuali irregolarità o inadempienze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione mediante contestazione in forma scritta all'ente risultato inadempiente portata contestualmente a conoscenza di tutti i comuni firmatari;
2. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti firmatari a seguito di inadempienze o inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione debitamente contestate è demandata al Foro competente, individuato nel Tribunale di Livorno.

#### **ART. 16 ESENZIONI**

1. Per gli adempimenti inerenti il Bollo e la registrazione della presente Convenzione, si osservano le norme di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e al DPR 26 aprile 1986n. 131.

***Letto, approvato e sottoscritto dai contraenti***

**PER IL COMUNE DI LIVORNO**

\_\_\_\_\_

**PER IL COMUNE DI COLLESALVETTI**

\_\_\_\_\_

**PER IL COMUNE DI CAPRAIA-ISOLA**

\_\_\_\_\_

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

La Presidente  
Cepparello

Il Segretario Generale  
Ascione

### CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 25 SET. 2015

L'incaricato alla pubblicazione  
p. La Resp. Ufficio Archivio Protocollo  
Carmela Spada

### SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

☐ E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

☒ E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 25 SET. 2015

Per copia conforme

Livorno,

p.IL SEGRETARIO GENERALE

| COPIE PER |  |
|-----------|--|
| ALBO      |  |
| ATTI      |  |
|           |  |
|           |  |